

ASSICURAZIONE DELLE STRUTTURE SERRICOLE AZIENDALI

Ai sensi del D.Lgs 102/04 e s.m.i. in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1.305/2013 e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio ed in conformità al Piano di Gestione Rischi in Agricoltura n° 3687 del 08.04.2020

Capo II art. 4

(Coperture assicurative per le strutture aziendali agevolate)

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato I, punto 1.4 del PGR 2020, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.
2. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato I, punto 1.3 del PGR 2020, all'interno di un territorio comunale.

CONVENZIONE

TRA

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona

e

CO.DI.P.A.CAL. – Consorzio di difesa delle produzioni agricole in Calabria
Via Oberdan, 46, 87100 Cosenza

Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – di seguito indicata **Società** - prende atto che il **CO.DI.P.A.CAL. – Consorzio di difesa delle produzioni agricole in Calabria** – di seguito indicato **Consorzio** – ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa in forma “agevolata” a difesa dei danni subiti dalle Strutture aziendali “Serre”, degli associati al predetto Consorzio, causati da **grandine, uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste e vento forte, sovraccarico di neve; fulmine; eccesso di pioggia**, alle condizioni normative e tariffarie allegate alla presente.

La Società e il Consorzio, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e s'impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e modalità di seguito indicate a valere per l'annualità **2021**.



ART. 1 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente documento e termina il 31 Dicembre successivo. Salvo disdetta data da una delle parti entro il 30 Novembre di ogni anno, a mezzo raccomandata o posta certificata, la stessa si rinnova automaticamente per l'annualità successiva.

ART. 2 PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE ED ASSUNZIONE DEI RISCHI

La presente Convenzione potrà essere sottoscritta entro non oltre il 15 Febbraio 2021, mentre la data di effetto delle singole polizze ad essa riferite, non potrà essere superiore al 30 Settembre.

ART. 3 MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI

Dalla data di sottoscrizione della presente convenzione l'Agenzia avrà la possibilità di emettere, **previa autorizzazione della Direzione della Società**, le singole coperture assicurative a favore dei Soci aderenti, alle condizioni pattuite e come Contraente il "Consorzio di Difesa".

Le polizze di assicurazione dovranno riportare il nominativo ed il CUAA del soggetto Assicurato, e per ciascun bene in garanzia, i dati catastali, il Comune di ubicazione del rischio, la superficie espressa in mq., la tipologia costruttiva (con riferimento all'allegato 1, punto 1.3 del D.M. 3687 del 08/04/2020 e successive modifiche), il prezzo unitario, il valore assicurato, il tasso applicato, il premio annuo o l'eventuale rateo.

L'Agenzia dovrà far pervenire le singole polizze emesse in 3 copie al Contraente che provvederà ad effettuare i controlli sui dati in esse contenuti ed a restituirne due copie vidimate, trattenendone una copia.

ART. 4 PREZZI UNITARI MASSIMI ASSICURABILI

I valori massimi assicurabili, per unità di superfici (mq.), sono fissati dai Decreti Ministeriali in vigore.

ART. 5 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le condizioni normative di assicurazione che regolano le singole polizze emesse a favore dei Soci aderenti al Consorzio, sono quelle riportate nel Modello C&A SERRE 2 – ED. 11/2020 - Cattolica&Agricoltura Serre – Rischi Agevolati.

ART. 6 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

Le Strutture Aziendali assicurabili con la presente Convenzione, in osservanza a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi 2020, sono **esclusivamente**:

- Serre con copertura in vetro, vetro temperato, vetroresina, policarbonato o in materiale plastico rigido, classificate in polizza con la dicitura **Tipo A1**.
- Serre con copertura in film plastico doppio, classificate in polizza con la dicitura **Tipo A2**.
- Serre con copertura in film plastico singolo, classificate in polizza con la dicitura **Tipo A3**.

Si evidenzia che non sono assicurabili Serre di Tipo A2 ed A3 aventi coperture e/o pareti laterali realizzate con film plastici, sia doppi che singoli, classificati con le lettere N, A, B dalla normativa UNI EN 13206:2017.

ART. 7 LIMITI DI INDENNIZZO

Le garanzie operanti sono prestate con l'applicazione dei seguenti importi di franchigie, scoperti e limiti d'indennizzo, in relazione alla tipologia delle Serre assicurate:



Tipo A1 – scoperto 10% con minimo di €.1.500,00 – Limite di indennizzo 80% della somma assicurata;

Tipo A2 –

Strutture: scoperto 15% con il minimo di €.5.000,00 – Limite di indennizzo 60% della somma assicurata;

Teli laterali e/o di copertura: scoperto 20% con il minimo di €.3.000,00, Limite di indennizzo 60% della somma assicurata;

Tipo A3

Strutture: scoperto 20% con il minimo di €.5.000,00 – Limite di indennizzo 60% della somma assicurata;

Teli laterali e/o di copertura: scoperto 20% con il minimo di €.3.000,00, Limite di indennizzo 60% della somma assicurata;

Resta convenuto che la Società non sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano in ciascuna annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata per ogni singola partita.

ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente articolo sostituisce integralmente l'ART.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE riportato nel Modello C&A SERRE 2 – ED. 11/2020 - Cattolica&Agricoltura Serre – Rischi Agevolati, che regola le singole polizze.

Per ogni singola polizza l'assicurazione ha effetto:

- dalle ore 24,00 della data di effetto indicata in polizza, se l'Agenzia avrà ricevuto, entro 15 giorni da tale data, comunicazione di ordine fermo copertura da parte del Contraente, effettuata a mezzo raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata;
- dalle ore 24,00 del giorno della comunicazione di ordine fermo copertura da parte del Contraente, effettuata a mezzo raccomandata o posta certificata, se tale comunicazione è stata inviata all'Agenzia in data superiore a 15 giorni dalla data di effetto indicato in polizza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno.

In caso sia prevista una durata del contratto inferiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Ogni singola polizza, indipendentemente dalla data di effetto, ha scadenza il 31 Dicembre di ogni anno, senza tacito rinnovo per l'annualità successiva.

Il premio da corrispondere verrà determinato in funzione della data di effetto di ogni singola polizza, ed in particolare:

- 1) per le polizze con data di effetto fino al 1° Marzo, le tassazioni annue stabilite nella presente Convenzione verranno ridotte proporzionalmente all'effettivo periodo di copertura ("data di effetto / 31 Dicembre");
- 2) per le polizze con data di effetto superiore al 1° Marzo, le tassazioni annue stabilite nella presente Convenzione verranno ridotte di 2/12, indipendentemente dalla data di effetto della singola polizza.



I premi relativi ai contratti in regolare copertura amministrativa dovranno essere versati dal Contraente all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, con le seguenti modalità:

- la quota parte di premio a carico del singolo socio, entro 30 giorni dalla data di effetto della singola polizza;
- il saldo, corrispondente alla percentuale ammessa a contributo, entro il 30 novembre dell'anno di effetto della polizza stessa.

Rimane fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art.1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Allegati

- **Modello C&A SERRE 2 – ED. 11/2020 - Cattolica&Agricoltura Serre Rischi Agevolati**
- **Modello C&A SERRE DIP – ED. 11/2020**
- **Tabella tassazioni.**

Verona, 16.12.2020

CO.DI.P.A.CAL.

Consorzio di difesa delle produzioni agricole in Calabria

CO. DI. P. A. CAL.
CONSORZIO DI DIFESA DELLE
PRODUZIONE AGRICOLE IN CALABRIA
Via G. Oberdan, 46 - 87100 COSENZA
Cod. Fisc. 97046950795

Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa

